



Legge Regionale 31 maggio 2001, n. 12
“Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, dell’acquacoltura e alimentari di qualità” e successive modifiche ed integrazioni

**REGOLAMENTO D’USO DEL MARCHIO DI
CERTIFICAZIONE “QUALITA’ VERIFICATA”**

1. NOME DEL TITOLARE

Denominazione: Regione del Veneto
 Codice fiscale: 80007580279
 Indirizzo: Dorsoduro, 3901 – 30123 Venezia VE
 Domicilio elettivo: Via Torino, 110 – 30172 Venezia-Mestre VE
 Recapiti: Tel. 041-2795547 – Fax 041-2795575
 Email: agroalimentare@regione.veneto.it
 PEC: agroalimentare@pec.regione.veneto.it

2. DICHIARAZIONE (articolo 11-bis del d.lgs. n. 30/2005 e s.m.i.)

1. Si dichiara di non svolgere attività che comportano la fornitura di prodotti e servizi del tipo certificato ai sensi del sistema di qualità “Qualità Verificata” (di seguito: QV) e identificabili dal marchio di certificazione “Qualità Verificata” (di seguito: marchio QV).

3. RAPPRESENTAZIONE DEL MARCHIO DI CERTIFICAZIONE

1. La rappresentazione del marchio QV è la seguente:



2. Le regole di progettazione grafica del marchio QV sono contenute nel Manuale di Identità Visiva del marchio “Qualità Verificata” (di seguito: Manuale).

4. PRODOTTI CONTEMPLATI DAL MARCHIO DI CERTIFICAZIONE

1. L'uso del marchio QV è consentito esclusivamente sui prodotti agricoli, dell'acquacoltura e alimentari ottenuti nel rispetto dei relativi disciplinari di produzione del sistema di qualità QV.
 2. I prodotti di cui al comma 1 rientrano nelle seguenti classi di prodotti e servizi della Classificazione di Nizza:

Classe	Prodotti
29	Tutti i prodotti della Classe.
30	Tutti i prodotti della Classe.
31	Tutti i prodotti della Classe.
32	Tutti i prodotti della Classe.
33	Tutti i prodotti della Classe.

5. CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI CHE DEVONO ESSERE CERTIFICATE DAL MARCHIO DI CERTIFICAZIONE

1. Le caratteristiche dei prodotti certificate dal marchio QV e il metodo di ottenimento di ciascun prodotto sono descritti nel rispettivo disciplinare di produzione del sistema di qualità QV, approvato dalla Giunta regionale del Veneto (di seguito: Giunta regionale) ai sensi della l.r. 12/2001.
 2. La specificità di ciascun prodotto finale certificato deriva da obblighi tassativi concernenti i metodi di

ottenimento che garantiscono caratteristiche specifiche di qualità in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale.

3. I disciplinari di produzione del sistema di qualità QV prevedono l'applicazione dei principi della produzione integrata (Linee guida IOBC-WPRS), qualora regolamentati per la particolare produzione.

4. I disciplinari di produzione del sistema di qualità QV sono disponibili sul sito internet della Giunta regionale: www.regione.veneto.it (sezione dedicata al sistema di qualità QV) o possono essere richiesti alla Giunta regionale.

6. CONDIZIONI D'USO DEL MARCHIO DI CERTIFICAZIONE E SANZIONI

1. Il marchio QV può essere utilizzato da qualsiasi soggetto titolare della concessione d'uso del marchio QV prevista dalla l.r. 12/2001 o, esclusivamente in associazione con la denominazione del concessionario, da soggetti aderenti alla sua filiera e inseriti nel sistema di controllo QV.

2. Il marchio QV deve essere utilizzato dai soggetti di cui al punto 1 esclusivamente sui singoli prodotti specificatamente oggetto della concessione d'uso e ottenuti in conformità allo specifico disciplinare di produzione del sistema di qualità QV.

3. Il marchio QV deve essere utilizzato esclusivamente nella sua grafica originale riportata nel Manuale e rispettando le regole di utilizzo in esso descritte.

4. Il marchio QV deve essere utilizzato in modo da non essere confuso, assimilato o sovrapposto rispetto ad altri marchi o alla denominazione sociale dell'impresa utilizzatrice.

5. Il marchio QV deve essere utilizzato nel pieno rispetto della sua funzione distintiva di marchio di certificazione della qualità, evitandone la volgarizzazione, l'evocazione di contenuti non pertinenti e l'uso in contesti impropri o contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume.

6. Il marchio QV può essere apposto su etichette, fascette, involucri, cartellini ed imballaggi dei prodotti oggetto della concessione d'uso.

7. Il marchio QV può essere utilizzato nelle comunicazioni aziendali e nel materiale promozionale e pubblicitario dei soggetti di cui al punto 1, in conformità alle disposizioni del punto 5 e, ove previsto, in associazione esclusiva con i prodotti oggetto della concessione d'uso.

8. Gli imballaggi ed il materiale di confezionamento riportanti il marchio QV non possono essere ceduti a terzi.

9. Gli enti pubblici non concessionari possono utilizzare il marchio QV nell'ambito di attività promozionali e per fini istituzionali, sulla base di specifica autorizzazione della Giunta regionale.

10. Il corretto uso del marchio QV e il pieno rispetto del presente Regolamento d'uso e del Manuale sono oggetto di controllo da parte degli organismi di controllo autorizzati dalla Regione del Veneto (di seguito: ODC).

11. Le non conformità concernenti l'uso del marchio QV sono classificate, secondo gravità crescente, in difformità, irregolarità e infrazioni.

12. Le misure, o sanzioni, applicate in corrispondenza di ciascuna tipologia di non conformità sono le seguenti:

- richiamo formale: in caso di difformità;
- sospensione: in caso di irregolarità;
- esclusione dal sistema di controllo QV: in caso di infrazione.

13. L'elenco di non conformità, misure applicate e azioni correttive a carico degli operatori inadempienti è riportato nelle Disposizioni sul sistema di qualità "Qualità Verificata" (di seguito: Disposizioni).

7. PERSONE LEGITTIMATE AD USARE IL MARCHIO DI CERTIFICAZIONE

1. Ciascun soggetto che intende usare il marchio QV deve presentare una domanda di concessione d'uso del marchio QV alla Giunta regionale, secondo le modalità specificate nelle Disposizioni.

2. Possono presentare la domanda di concessione d'uso le imprese di produzione primaria, singole o associate, e le imprese di lavorazione o trasformazione, singole o associate.

3. Al momento della presentazione della domanda di concessione d'uso ciascun soggetto richiedente deve essere in possesso dei requisiti specificati nelle Disposizioni.

4. Nella domanda di concessione d'uso il soggetto richiedente deve indicare i prodotti sui quali intende usare il marchio QV, il disciplinare che ne regola la produzione e l'ODC al quale affidare lo svolgimento delle

attività di controllo e certificazione previste dal sistema di qualità QV, e sottoscrivere l'impegno a:

- rispettare tutte le condizioni previste dalla l.r. 12/2001, dal presente Regolamento d'uso, dal Manuale e dalle Disposizioni;
- rispettare lo specifico disciplinare di produzione del sistema di qualità QV per ciascun prodotto indicato in domanda;
- consentire lo svolgimento delle attività di controllo e vigilanza.

8. MODALITA' DI VERIFICA DELLE CARATTERISTICHE E DI SORVEGLIANZA DELL'USO DEL MARCHIO DI CERTIFICAZIONE DA PARTE DELL'ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE

1. Le attività di controllo del sistema di qualità QV vengono realizzate sulla base di piani di controllo nei quali sono indicati i punti di controllo richiesti da ogni disciplinare di produzione della l.r. 12/2001 e dal presente Regolamento d'uso e sono stabilite le modalità e i tempi di effettuazione delle diverse attività ispettive.
2. I piani di controllo vengono aggiornati periodicamente.
3. Le attività ispettive consistono in:
 - a) verifiche sull'applicazione dei disciplinari di produzione adottati, sulla tenuta della documentazione da parte dell'operatore, sul corretto uso del marchio QV e ispezioni nei luoghi di produzione primaria, preparazione e, se previsto, di commercializzazione dei prodotti assoggettati al sistema di controllo;
 - b) analisi di campioni dei prodotti assoggettati al sistema di controllo.
4. Ogni ODC deve effettuare, su ciascun operatore inserito nel sistema di controllo QV, un numero di visite ispettive non inferiore a quanto specificato nelle Disposizioni.
5. La frequenza minima e il tipo di determinazioni analitiche che l'ODC deve eseguire sui prodotti e, se previsto, su altre matrici, sono stabilite nei piani di controllo.
6. L'epoca di svolgimento delle visite ispettive viene definita da ciascun ODC sulla base di una valutazione dei rischi potenziali di non conformità dell'operatore o di altre valutazioni in grado di assicurare un controllo efficace e significativo sul rispetto dei disciplinari di produzione adottati.
7. Ulteriori disposizioni riguardanti il sistema di controllo QV, incluse le modalità per l'accertamento delle non conformità e per l'applicazione delle relative misure, sono descritte nelle Disposizioni.
8. Le disposizioni legislative, regolamentari e tecniche del sistema di qualità QV sono disponibili sul sito internet della Giunta regionale: www.regione.veneto.it (sezione dedicata al sistema di qualità QV) o possono essere richieste alla Giunta regionale.

Per la Regione del Veneto

Il Direttore della Direzione Agroalimentare
dott. Alberto Zannol